

(N. 2305)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2518)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1957

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi
col mezzo della stampa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti:

« Art. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

« Art. 57-bis. (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*). — Nel caso di

stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 58 del Codice penale è abrogato.

Art. 3.

Fra l'articolo 58 e l'articolo 59 del Codice penale è inserito il seguente:

« Art. 58-bis. (*Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa*). — Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione ».

Art. 4.

Fra l'articolo 596 e l'articolo 597 del Codice penale è inserito il seguente :

« Art. 596-bis (*Diffamazione col mezzo della stampa*). — Se il delitto di diffamazione

è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 ».

Art. 5.

Fra l'articolo 663 e l'articolo 664 del Codice penale è inserito il seguente :

« Art. 663-bis. (*Divulgazione di stampa clandestina*). — Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza la osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno ».